

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 Maggio 1994, N. 412

Regolamento per il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(pubbl. sulla G.U. n.149 del 28 giugno 1994)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39;

Visti gli articoli 1 e 127 testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(omissis)

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1.

(omissis)

2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:

(omissis)

h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione relativa ai progetti. l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse;

i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza

(omissis)

o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali;

(omissis)

g) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri.

(omissis)

Articolo 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

- Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale. Relazioni con il pubblico;
- Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
- Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale (ed obiettori di coscienza);
- Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze ;
- Ufficio V: Immigrazione.

(omissis)

5. Ufficio IV - Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- b) Servizio istruzione e gestione progetti;
- c) Segreteria commissione istruttorie;
- d) Nucleo operativo.

(omissis)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Roma. 9 maggio 1994

Il Presidente: Berlusconi

Visto il Guardasigilli: Biondi

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994
Registro n.2 Presidenza, foglio n. 24

